



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 5533 - 2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

**TRA**

*Parte\_1* nata a Salerno il 1° aprile 1962 ed ivi residente alla Via Delle Colline, n. 28 - C.F.: *C.F.\_1*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe D'Amato (CF: *CodiceFiscale\_2*) con cui elettivamente domicilia in Salerno, alla via G. Napodano n.10, in virtù di mandato in calce al presente atto rilasciato su foglio separato.

- opponente

**CONTRO**

*CP\_1*, nata a Foggia il 09/10/1967 e residente in Salerno al Viale delle Rose, n. 2 C.F.: *C.F.\_3*, rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Russomando (*CodiceFiscale\_4*), presso lo studio del quale, in

Pontecagnano Faiano (SA) alla via Montegrappa n. 10, elettivamente domiciliata,  
in virtù di procura alle liti del 27.02.2025 allegata agli atti;

- opposta -



Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra *Parte\_1* conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, *CP\_1* per spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 999/2023, emesso dal Tribunale di Salerno in data 04.05.2023 e notificato in data 07.06.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della opposta ricorrente, della complessiva somma di € 435.000,00, oltre gli interessi legali e le spese della procedura monitoria.

In particolare, il decreto ingiuntivo *de quo* si fondava su lettera d'incarico professionale del 12.03.1992, in base alla quale *Persona\_1 de cuius* dell'opponente, si impegnava a pagare a *CP\_1* compenso per l'attività professionale oggetto della predetta lettera, oltre rimborso spese, rivalutazione annuale e adeguamento, con accollo del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali.

Con la spiegata opposizione, *Parte\_1* deduceva l'illegittimità e l'infondatezza dell'emesso decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: a) in via pregiudiziale: accogliere l'eccezione di compromesso e quindi accettare e dichiarare l'incompetenza del G.O. per l'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 6 della scrittura privata del 12 marzo 1992; per l'effetto: dichiarare nullo e/o revocare il D.I. n. 999/2023 reso dal Tribunale di Salerno, con ogni connessa conseguenza di legge; b) in via preliminare: accertare e dichiarare l'assoluta estraneità al rapporto dedotto in giudizio e/o carenza di legittimazione passiva della signora *Parte\_1*

[...] in virtù della rinuncia all'eredità del signor di *Per\_1* per l'effetto: dichiarare nullo e/o revocare il D.I. n. 999/2023 reso dal Tribunale di Salerno, con ogni connessa conseguenza di legge o comunque dichiarare non dovuta la somma ingiunta ed in ogni caso rigettare l'eventuale domanda di condanna avanzata nel presente giudizio di opposizione da parte opposta; c) ancora in via preliminare seppur gradata: accertare e dichiarare l'assoluta estraneità al rapporto dedotto in giudizio e/o carenza di legittimazione passiva della signora

*Parte\_1* trattandosi di debito esclusivo del signor *Per\_2*

[...] , quale attuale titolare dello Studio *Pt\_1* ; per l'effetto: dichiarare nullo e/o revocare il D.I. n. 999/2023 reso dal Tribunale di Salerno, con ogni connessa conseguenza di legge o comunque dichiarare non dovuta la somma ingiunta ed in ogni caso rigettare l'eventuale domanda di condanna avanzata nel presente giudizio di opposizione da parte opposta; d) in via preliminare di merito ed ancora più gradata: accertare e dichiarare l'estinzione del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 999/2023 reso dal Tribunale di Salerno ed oggetto della presente opposizione per intervenuta prescrizione; per l'effetto: dichiarare nullo e/o revocare il D.I. n. 999/2023 reso dal Tribunale di Salerno, con ogni connessa conseguenza di legge o comunque dichiarare non dovuta la somma ingiunta ed in ogni caso rigettare l'eventuale domanda di condanna avanzata nel presente giudizio di opposizione da parte opposta.

In data 20 novembre 2023 si costituiva in giudizio la signora *CP\_1* che chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo: - che la clausola compromissoria riguarderebbe soltanto controversie relative alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione della lettera di incarico ed invece la signora *CP\_1* avrebbe agito per ottenere "il pagamento delle sue spettanze professionali" con conseguente applicazione dell'art. 2229 c.c. ex art. 7 della scrittura privata di cui è causa; - che la signora *Parte\_1* non sarebbe estranea al rapporto dedotto in giudizio perché avrebbe accettato tacitamente l'eredità del signor *Persona\_1* ed inoltre perché l'attività svolta dalla signora *CP\_1* sarebbe relativa agli anni dal 1992 al 2013, durante i

quali il signor Persona\_3 era ancora in vita; - che non sarebbe maturata la prescrizione perché, malgrado la descritta attività dell'odierna opposta sia iniziata nell'anno 1992, la stessa è ancora in corso e non può dirsi prescritto il diritto di credito rispetto alle competenze professionali; - che non vi sarebbe violazione dell'art. 752 c.c. perché la erroneità della condanna in solido rileverebbe soltanto in sede di esecuzione.

Concludendo chiedeva: - rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 999/2023, in quanto inammissibile, improponibile e destituita di ogni fondamento sia giuridico sia fattuale; - confermare il decreto ingiuntivo n. 999/2023, emesso dal Tribunale di Salerno in data 04/05/2023 e notificato in data 07/06/2023; con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimb. forf., C.P.A. ed I.V.A. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, veniva anticipata per la decisione, a seguito di istanza di parte opponente che ha depositato sentenza n. 5667/2024, pubblicata il 19.12.2024, avente ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo. Con provvedimento dell'11 aprile 2025 la causa veniva assegnata a sentenza.

### MOTIVI DI DIRITTO

Ciò premesso, l'*exceptio compromissi* articolata dall'opponente è fondata e va accolta. La stessa si palesa idonea a definire il presente giudizio, impregiudicata ogni altra valutazione.

La clausola compromissoria è ammessa dal nostro ordinamento, in particolare dall'art. 808 c.p.c., a norma del quale le parti, nel contratto che stipulano o in un altro atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione di arbitrato. Il potere di stipulare il contratto, come dice la stessa disposizione, comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.

Nel caso in esame, è dato leggere testualmente, nella lettera d'incarico professionale a fondamento dell'emesso decreto, che "*Le parti convengono che*

*prima di adire la Magistratura ordinaria, ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione e degli atti che ne costituiscono conseguenza anche se non diretta, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla composizione arbitrale...”.*

La locuzione prescelta dalle parti è idonea, per la sua ampiezza, a ricomprendere anche la controversia dedotta nel presente giudizio: la opposta, invero, domanda il pagamento della somma pattuita a titolo di compenso proprio nella lettera di incarico, talché non pare revocabile in dubbio che la domanda, come spiegata, sia domanda di adempimento delle obbligazioni assunte con la lettera di incarico.

Ciò posto, l'*exceptio compromissi* è disciplinata come una questione di competenza dall'art. 819 *ter* c.p.c.

La *ratio* per la quale la richiamata eccezione determina l'insorgere di una questione di competenza è stata puntualmente evidenziata dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 25 ottobre 2013, n. 24153, secondo cui, alla natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario dell'attività degli arbitri rituali, consegue che lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri si configura come questione di competenza.

La natura dell'eccezione di arbitrato come eccezione in senso stretto determina, dunque, a carico della parte che la solleva un onere di formulazione che potrà essere assolto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta costituendosi in giudizio nel rispetto del termine fissato *ex art.* 166 c.p.c.; diversamente, in caso di eccezione tardiva, il potere di decidere in ordine alla domanda proposta dall'attore resterà ferma in capo al giudice ordinario adito.

I principi ed i concetti sopra esposti trovano puntuale applicazione anche nell'ipotesi del giudizio di opposizione ad un'ingiunzione di pagamento, con la precisazione che, in tal caso, è l'opponente, convenuto in senso sostanziale, a dover dedurre l'eccezione di arbitrato, a pena di decadenza, nell'atto di

opposizione a decreto ingiuntivo e richiedere al giudice ordinario la revoca del titolo monitorio.


Se da un lato, infatti, il giudice ordinario è sempre competente ad emettere un decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio (e ciò in quanto la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio), d'altra parte, quando sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nella convenzione arbitrale e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito, che deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti davanti agli arbitri (così, *ex multis*, Cass. Civ., Sez. VI, 1° aprile 2019, n. 9035; Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21550; Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166; Tribunale Milano, 19 ottobre 2017 n. 10590).

Più di recente, Cass. Civ., n. 25939/2021 ha ribadito che, in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.

La nullità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo debbono essere disposte con provvedimento decisorio, assunto nella forma di sentenza e non di ordinanza in quanto quella del giudice dell'opposizione è una competenza funzionale alla verifica del titolo monitorio opposto (Cass. Civ., Sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594).

Per tali ragioni, l'opposizione è fondata e va accolta rispetto all'*exceptio compromissi* articolata dall'opponente, impregiudicata ogni altra valutazione nel merito, e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.



#### PQM

Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa – in persona del giudice unico dott.ssa Daniela Oliva definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Dichiara l'incompetenza del giudice adito in favore degli arbitri, al cui giudizio rimette la controversia;
- 2) Revoca il d.i. n. 999/2023, emesso dal Tribunale di Salerno in data 04.05.2023 e notificato all'opponente in data 07.06.2023;
- 2) Condanna CP\_1 al rimborso in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 11.229,00 (undicimiladuecentoventinove) a titolo di compensi professionali, oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario.

Salerno, lì 6 mag. 25

Il giudice

Dottorssa Daniela Oliva